

10° CV DAY

16 NOVEMBRE 2016

TUTELA DEL CREDITO:

THE DAY AFTER

FINTECH, RIFORMA NORMATIVA, NUOVI MERCATI: PRONTI AL CAMBIAMENTO?

**DALLA TUTELA DEL VALORE DELL'IMPRESA INSOLVENTE
ALLA TUTELA DEL CREDITO: NUOVE PROSPETTIVE**

Sergio Menchini

Professore Ordinario di diritto processuale civile - Università di Pisa

Studio LMCR

DALLA TUTELA DEL VALORE DELL'IMPRESA INSOLVENTE ALLA TUTELA DEL CREDITO: NUOVE PROSPETTIVE

Gli ultimi interventi del legislatore hanno concentrato l'attenzione verso il creditore, a favore del quale ha spostato il sistema delle tutele: ciò si ricava dalle più recenti norme in materia concorsuale e di esecuzione forzata, oltre che dalla recente disciplina di diritto sostanziale che amplia gli strumenti e i rimedi a favore del creditore.

AREA DEGLI INTERVENTI

1. La tutela del creditore contro il terzo proprietario
2. Le misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti
 - a. la tutela del finanziatore
 - b. gli interventi in materia di espropriazione forzata
 - c. gli interventi in materia concorsuale

1. La tutela del creditore contro il terzo proprietario

- L'espropriazione forzata dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito da parte del debitore: l'art. 2929-bis c.c.
 - introdotto dal d.l. 83/2015 conv. con modifiche dalla l. 132/2015; ulteriori modifiche e integrazioni con d.l. 59/2016 conv. con modifiche dalla l. 119/2016;
 - il bene immobile o mobile registrato acquisito dal terzo a titolo gratuito o soggetto a vincolo di indisponibilità può essere espropriato direttamente dal creditore dell'alienante anche senza previo esperimento dell'azione revocatoria dell'atto traslativo o dell'atto costitutivo del patrimonio separato

2. Le misure a sostegno delle imprese e dell'accelerazione del recupero crediti: a. La tutela del finanziatore

- Novità introdotte dal d.l. 59/2016 conv. con modifiche da l. 119/2016 con riguardo alle imprese:
 - Il pegno mobiliare non possessorio (art. 1)
 - Il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (art. 2)
- Novità introdotte dal d.lgs. 72/2016 con riguardo ai consumatori: clausola marciana nei mutui ipotecari e prestito vitalizio

a. La tutela del finanziatore (1)

- Il pegno mobiliare non possessorio
 - Diretto a garantire crediti concessi agli imprenditori, determinati o determinabili, anche relativi a rapporti futuri, con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa
 - superamento del principio dello spossessamento;
 - possibilità per il concedente di trasformare, alienare e disporre del bene senza l'autorizzazione del creditore garantito, a condizione che non sia diversamente previsto

a. La tutela del finanziatore (2)

- **Finanziamento alle imprese:** il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (art. 2 dl. 59/2016)
 - mira a rendere più efficaci le tecniche di realizzo dei diritti del soggetto finanziato, titolare di un diritto reale immobiliare;
 - il recepimento del patto marciano
- **Finanziamento ai consumatori:**
 - il mutuo ipotecario con clausola marciana per i consumatori titolari di immobili ad uso abitativo (d.lgs. 72/2016 che ha introdotto art. 120-quinquiesdecies TUB)
 - il prestito vitalizio ipotecario erogato a beneficio di persone fisiche ultrasessantenni a fronte di ipoteca sulla casa di proprietà (l. 44 del 2 aprile 2015 e decreto attuativo del Min. Svil. Eco del 22 dicembre 2015)

2. Le misure a sostegno delle imprese e dell'accelerazione del recupero dei crediti: **b. Gli interventi in materia di esecuzione forzata**

- Moltissime novità in materia di esecuzione forzata introdotte a più riprese con d.l. 83/2015 conv. con l. 132/2015 e con d.l. 59/2016 conv. con l. 119/2016; tra le tante:
 - modifiche di minor rilievo: forma di precetto e pignoramento; ricerca telematica beni da pignorare, ecc.
 - modifiche di maggior rilievo: (a parte quanto detto su 2929-bis c.c.) espropriazione del credito (545 – 549 c.p.c.), pignoramento dell'autoveicolo (521-bis c.p.c.), iscrizione a ruolo da parte di soggetto diverso dal creditore procedente (159-ter disp. att. c.p.c.), misure coercitive (614-bis c.p.c.), modo della custodia (560 c.p.c.), assegnazione a favore di terzo (590-bis c.p.c.), progetto di distribuzione (596 c.p.c.), forma dell'opposizione (615 c.p.c.) ecc.

2. Le misure a tutela delle imprese e dell'accelerazione del recupero dei crediti: c. **Gli interventi in materia concorsuale**

- Anche in materia concorsuale, così come nell'esecuzione forzata gli interventi sono stati molteplici e si sono susseguiti nel tempo
 - tra quelle introdotte dal d.l. 59/2016 conv in l. 119/2016: introduzione possibilità udienze e adunanze creditori in forma telematica per favorire la partecipazione (95, 163 e 175); progetto di ripartizione e accantonamenti (110), ecc.
 - in precedenza: chiusura fallimento in pendenza di giudizi (118); vincoli alla proposta di concordato (160, ult. comma, e 161, comma 2, lett. e); silenzio diniego per l'approvazione proposta concordato (178); proposte concorrenti; offerte concorrenti; ecc.